

DEMOCRAZIA CRISTIANA

QUINTO CONGRESSO NAZIONALE

REGOLAMENTO

per le Assemblee di Sezione
e i Congressi Provinciali

1954

REGOLAMENTO GENERALE

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività dell'Associazione e di stabilire le norme che governano il suo funzionamento. Esso è stato approvato dall'Assemblea Generale in data 15/10/1980.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale in data 15/10/1980 e ha efficacia retroattiva dal 15/10/1979.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale in data 15/10/1980 e ha efficacia retroattiva dal 15/10/1979.

ARTICOLO 1

OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere l'attività culturale, scientifica e letteraria nel campo della lingua italiana.

L'Associazione opera in favore della cultura italiana e della lingua italiana.

L'Associazione ha sede in Roma, in via ...

La sede è stabilita in Roma, in via ...

L'Associazione è costituita da soci, che possono essere di diritto o di fatto.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale in Roma, in via ...

NORMA GENERALE

Art. 1 — Il Comitato Provinciale deve stabilire, non oltre il 70° giorno precedente la data di convocazione del Congresso Nazionale, il programma per la convocazione delle Assemblee di Sezione e la data del Congresso Provinciale.

Il Comitato Provinciale deve stabilire inoltre il numero dei delegati al Congresso Provinciale, che le Assemblee di Sezione eleggeranno, in rapporto al numero dei tesserati riconosciuto valido dalla Direzione Centrale.

Tali deliberazioni debbono essere immediatamente comunicate alle Sezioni e portate a conoscenza della Direzione Centrale e del Comitato Regionale.

ASSEMBLEE SEZIONALI

Disposizioni generali

Art. 2 — Il Segretario della Sezione deve convocare l'Assemblea, dandone avviso ai soci in possesso della tessera dell'anno in corso, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati: l'argomento all'o.d.g., la data, l'ora e il luogo della riunione.

Il Segretario della Sezione deve trasmettere in pari tempo copia dell'avviso, di cui al comma precedente, al Comitato Provinciale.

Art. 3 — La tessera dell'anno in corso rilasciata dalla Sezione costituisce l'unico documento valido per la partecipazione all'Assemblea.

La presenza del rappresentante del Comitato Provinciale è **obbligatoria**.

Art. 4. — L'Assemblea, dopo che il Segretario della Sezione ha aperto la seduta, provvede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, di uno o più Vice-Presidenti e di un Segretario, e di uno o più Seggi elettorali, composti ciascuno di un numero dispari di membri.

Art. 5. — Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per alzata e seduta ovvero per divisione.

L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, come pure su ogni altra proposta riguardante lo svolgimento dei lavori, dopo che il Presidente abbia concesso la parola, per brevi dichiarazioni, ad un oratore a favore e ad uno contro.

Elezione dei delegati al Congresso Provinciale

Art. 6. — Le elezioni dei delegati della Sezione al Congresso Provinciale si effettua a scrutinio segreto.

Sono eleggibili a delegati i soci iscritti alla Sezione, in regola col tesseramento dell'anno in corso.

Art. 7. — Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Presidenza dell'Assemblea e debbono essere firmate da almeno 5 soci per le Sezioni fino a 50 iscritti; da 10 soci per le Sezioni fino a 500 iscritti; da 15 soci per le Sezioni oltre 500 iscritti.

Insieme con la lista i presentatori debbono presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati. Tale dichiarazione può essere apposta « per accettazione » sulla lista stessa, con la sottoscrizione dei singoli candidati.

Nessun socio può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Art. 8 — Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non inferiore ad $1/5$ e non superiore al $4/5$ dei delegati che l'Assemblea della Sezione deve eleggere per il Congresso Provinciale a termini dell'art. 1.

Nel caso che i delegati da eleggere siano 4, le liste dei candidati dovranno contenere non più di 3 nominativi; nel caso che i delegati da eleggere siano 3, le liste dei candidati dovranno contenere non più di 2 nominativi.

Per le Sezioni che hanno diritto ad un solo delegato è ammessa l'elezione di un delegato supplente, che potrà sostituire il primo nel caso che questi sia impossibilitato a partecipare al Congresso Provinciale.

Art. 9 — La Presidenza dell'Assemblea fissa il termine per la presentazione delle liste dei candidati, l'ora di inizio e di chiusura della votazione.

La Presidenza deve garantire ai soci la possibilità di esprimere il voto segretamente.

Art. 10 — Le schede debbono essere prima della votazione autenticate col timbro della Sezione e con la firma di un componente del Seggio elettorale.

Il Seggio elettorale deve essere in possesso dell'elenco degli iscritti sul quale un componente del Seggio pone la propria firma a fianco del nome di ciascun socio non appena questi restituisce la scheda votata.

Art. 11 — Ciascun socio ha diritto di votare un numero di candidati, in qualunque lista siano compresi, non superiore al massimo previsto dall'art. 8.

Art. 12 — Sono nulle le schede:

a) che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 10;

b) che contengano un numero di voti superiore al massimo previsto dagli artt. 8 e 11;

c) in cui l'elettore si sia fatto riconoscere o contengano segni destinati a tal fine.

Art. 13 — Sopra tutte le difficoltà che si sollevino intorno alle operazioni di voto e sulla nullità dei voti si pronuncia in via provvisoria, a maggioranza relativa, il Seggio elettorale.

Nel verbale, che ciascun Seggio è tenuto a redigere, deve farsi menzione dei voti contestati, siano o no attribuiti, e delle decisioni adottate dal Seggio elettorale.

Le schede nulle, bianche e contestate debbono essere firmate da un componente del Seggio e chiuse in una busta da allegare al verbale.

Anche tutte le altre schede debbono essere chiuse in una busta e unite al verbale.

Ciascuna busta deve portare l'indicazione del numero delle schede contenute e la firma di un componente del Seggio elettorale.

Art. 14 — Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto in duplice copia un verbale, che va firmato dai componenti del Seggio elettorale e consegnato alla Presidenza per essere allegato al verbale dell'Assemblea.

Il verbale deve indicare:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide;
- il numero delle schede nulle, bianche e contestate;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

Insieme con il verbale debbono essere consegnate alla Presidenza le buste contenenti le schede, secondo il disposto dell'art. 13, e l'elenco degli iscritti vistato dal Seggio elettorale.

E' fatto obbligo di prendere nota nel verbale di eventuali contestazioni e riserve a richiesta di componenti del Seggio o di rappresentanti di lista.

Art. 15 — La Presidenza dell'Assemblea in base al verbale del Seggio proclama i risultati delle elezioni.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 16 — Il Segretario dell'Assemblea redige in duplice copia un verbale della riunione.

Il verbale deve indicare:

- il nominativo della Sezione;
- la data, l'ora e il luogo della riunione;
- gli argomenti all'o.d.g.;
- il numero dei soci iscritti;
- il numero dei soci presenti;
- i nomi dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
- i nomi dei componenti i Seggi elettorali;
- un resoconto sommario delle relazioni e delle discussioni;
- i risultati delle elezioni.

Una copia originale di questo verbale, insieme col verbale e gli allegati di cui all'art. 14, va fatta pervenire in plico chiuso al Comitato Provinciale, Ufficio Organizzativo, entro tre giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

Art. 17 — Eventuali ricorsi debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea, al Comitato Provinciale, che deve decidere in merito prima del Congresso Provinciale.

CONGRESSI PROVINCIALI

Disposizioni generali

Art. 18 — In relazione a quanto disposto in precedenza a termini dell'art. 1, il Comitato Provinciale deve portare a conoscenza delle Sezioni le modalità per lo svolgimento del pre-Congresso Provinciale, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Copia di tali modalità dev'essere in pari tempo inviata al Comitato Regionale ed alla Direzione Centrale.

Art. 19 — Ogni delegato deve essere munito di delega scritta, firmata dal Segretario della Sezione; il suo nome deve risultare anche dal verbale inviato dalla Sezione.

• Nel caso che il delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso, la delega può essere trasmessa ad un delegato della stessa Sezione. Il cumulo delle deleghe è ammesso fino ad un massimo di tre, compresa la propria.

Art. 20 — Oltre ai delegati, partecipano al Congresso con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i membri del Comitato Provinciale, i Segretari di Sezione e i membri del Consiglio Nazionale iscritti in una Sezione della provincia.

La Direzione Centrale ha facoltà di delegare un suo rappresentante.

Art. 21 — Dopo che il Segretario Provinciale ha aperto la seduta, il Congresso provvede alla elezione:

— dell'Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, di uno o più Vice-Presidenti e di uno o più Segretari;

— della Commissione elettorale composta di

un numero di membri uguale a tre o multiplo di tre, che elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario;

— della Commissione per la verifica dei poteri.

Art. 22 — Il Segretario Provinciale deve consegnare all'Ufficio di Presidenza, appena eletto dall'Assemblea:

— un elenco delle Sezioni, da lui firmato in ogni pagina, con l'indicazione nominativa dei delegati e dei voti a ciascuno spettanti;

— i verbali delle Assemblee di Sezione.

Art. 23 — Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per alzata e seduta ovvero per divisione.

L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, ove richiesta per iscritto da almeno venti delegati, come pure su ogni altra proposta di contenuto ordinatorio riguardante lo svolgimento dei lavori del Congresso, dopo che il Presidente abbia concesso la parola, per brevi dichiarazioni, ad un oratore a favore e ad uno contro.

Elezione dei delegati al Congresso Nazionale

Art. 24 — La elezione dei delegati della provincia al Congresso Nazionale si effettua a scrutinio segreto.

Sono eleggibili a delegati i soci iscritti ad una Sezione della provincia, in regola col tesseramento dell'anno in corso.

Art. 25 — Ogni Comitato Provinciale è rappresentato da un delegato per ogni duemila iscritti. Le frazioni arrotondate a cento, per eccesso o per

difetto, a seconda che siano superiori o inferiori a cinquanta voti, vengono attribuite all'ultimo delegato eletto.

Le provincie che hanno meno di quattromila iscritti sono rappresentate al Congresso Nazionale da tre delegati; le provincie che hanno da quattromila a ottomila iscritti da quattro delegati.

Nei casi previsti dal comma precedente i delegati si suddividono i voti della provincia in quote uguali, arrotondate a cento, per eccesso o per difetto.

Art. 26 — Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Presidenza del Congresso almeno due ore prima dell'inizio della votazione e debbono essere firmate da almeno 5 delegati di 5 Sezioni diverse.

Alla lista dei candidati i presentatori debbono unire la dichiarazione di accettazione della candidatura, da parte dei singoli candidati. Tale dichiarazione può essere apposta « per accettazione » sulla lista medesima mediante sottoscrizione dei candidati.

I presentatori possono designare un loro rappresentante presso ogni Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.

Nessun socio può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Art. 27 — Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non inferiore ad $1/5$ e non superiore ai $4/5$ dei delegati che il Congresso Provinciale deve eleggere per il Congresso Nazionale.

Nel caso in cui i delegati da eleggere siano tre, le liste dei candidati dovranno contenere non più di due nominativi.

Nel caso in cui i delegati da eleggere siano quattro, le liste dei candidati non possono contenere più di tre nominativi.

Art. 28 — La Commissione elettorale, entro tre ore dal termine fissato per la presentazione, verifica che le liste siano presentate in termine; che abbiano i requisiti formali richiesti dal presente Regolamento, ed assegna loro un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

In caso d'irregolarità delle liste concede ai presentatori un termine di non oltre due ore per la regolarizzazione; in mancanza, annulla le liste stesse.

Art. 29 — Le liste ammesse dalla Commissione elettorale vengono disposte, col numero d'ordine a ciascuna assegnato, in una unica scheda e riprodotte a cura della Presidenza del Congresso.

Art. 30 — La Commissione elettorale può essere suddivisa in Seggi elettorali, presso ciascuno dei quali possono votare non più di cinquanta delegati.

Sarà opportuno che ogni Seggio sia in possesso:

a) dell'elenco dei delegati, vistato dalla Commissione per la verifica dei poteri, con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;

b) del plico contenente le schede in bianco, sigillato e vistato dalla Segreteria del Congresso;

c) un'urna per le votazioni.

Art. 31 — L'insediamento dei Seggi elettorali, l'inizio e la chiusura della votazione sono disposti dalla Presidenza del Congresso.

In caso di assenza di uno o più membri del Seggio elettorale il Presidente li surroga, chiamando a far parte del Seggio uno o più tra i delegati presenti.

Art. 32 — Il Presidente apre il plico contenente le schede in bianco, controlla che il loro numero corrisponda a quello segnato sul plico e appone il

timbro del Seggio elettorale su ciascuna scheda, che successivamente viene firmata da un membro del Seggio.

Le schede così convalidate vengono deposte nella scatola apposita.

Art. 33 — Complute le operazioni suddette il Presidente dichiara aperta la votazione.

Per votare, il delegato si reca al Seggio e consegna la propria delega. Uno dei membri del Seggio ne controlla la regolarità e pone la sua firma a fianco del nome del delegato sull'elenco in suo possesso. Il Presidente scrive sulla scheda per la votazione il numero dei voti corrispondenti a quello indicato dalla delega e quindi la consegna al delegato.

Art. 34 — Ciascun delegato ha diritto di votare per un numero di candidati, in qualunque lista siano compresi, non superiore al massimo stabilito nell'art. 27.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno di croce a fianco dei nomi prescelti. Il voto può essere altresì apposto con un segno di croce in testa alla lista, sul numero che la distingue; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati della lista.

Il delegato che ha apposto il segno del voto in testa alla lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste, fino al numero massimo dei candidati per i quali ha diritto di votare.

Art. 35 — Il delegato, espresso il voto, riconsegna la scheda piegata al Presidente, che la depone nell'urna.

Nel caso che un delegato abbia più deleghe, egli esprime il voto in tante schede quante sono le deleghe in suo possesso.

Art. 36 — Il Presidente del seggio, all'ora fissata dalla Presidenza del pre-Congresso, dichiara chiusa la votazione. Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso che restituisce vistato alla Presidenza del Congresso insieme con le schede in bianco rimaste, e inizia lo spoglio delle schede votate.

Il Presidente estrae dall'urna, una per volta, le schede, ne controlla la validità ed enuncia il numero dei voti rappresentato dalla scheda e la lista votata o i nomi dei candidati votati. Due membri del seggio prendono nota separatamente dei voti di ciascun candidato.

Art. 37 — Per quanto riguarda la nullità delle schede si applica per analogia il disposto dell'articolo 12.

Il Presidente conta, dopo lo spoglio, il numero dei voti rappresentato dalle schede votate e riscontra se corrispondano al numero dei voti indicati sulle deleghe.

Art. 38 — Sopra tutte le difficoltà che si sollevino intorno alle operazioni di voto e sulla nullità dei voti pronuncia in via provvisoria, a maggioranza relativa, il Seggio elettorale.

Nel verbale, che ciascun Seggio è tenuto a redigere, deve farsi menzione dei voti contestati, siano stato o no attribuiti, e delle decisioni adottate dal Seggio elettorale.

Le schede nulle, bianche e contestate debbono essere firmate da un membro del Seggio, chiuse in una busta e unite al verbale.

Ciascuna busta deve portare l'indicazione del numero di schede contenute e la firma del Presidente e di un membro del Seggio elettorale.

Art. 39 — Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto in duplice copia un verbale che va firmato dal Presidente e dai membri del Seggio

e consegnato alla Commissione elettorale per essere allegato al verbale dell'Assemblea.

Il verbale deve riportare:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide;
- il numero delle schede nulle, bianche e contestate;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

Insieme con il verbale debbono essere consegnate alla Presidenza le due buste di cui all'articolo 38 e l'elenco degli iscritti vistato dal Seggio elettorale.

E' fatto obbligo di prendere nota nel verbale di eventuali contestazioni e riserve a richiesta di membri del Seggio o di rappresentanti di lista.

Art. 40 — Il Presidente della Commissione elettorale riunisce, appena terminate le operazioni di scrutinio, i Presidenti dei singoli Seggi elettorali ed insieme ad essi somma i risultati degli scrutini dei vari Seggi, e li trascrive a verbale secondo lo schema indicato dall'art. 39, aggiungendovi infine l'elenco degli eletti.

Il verbale riassuntivo della Commissione elettorale insieme con quelli dei singoli Seggi e tutti i relativi allegati, va consegnato all'Ufficio di Presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti.

Art. 41 — L'Ufficio di Presidenza consegna al rappresentante della Direzione Centrale una copia dei verbali e di tutti gli allegati di cui al precedente articolo, insieme con il verbale generale del Congresso, per la trasmissione alla Segreteria Or-

ganizzativa Centrale. Il rappresentante della Direzione rilascia ricevuta del materiale che gli viene consegnato.

Art. 42 — Eventuali ricorsi debbono essere presentati alla Direzione Centrale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla chiusura del Congresso.

La Direzione Centrale decide in via provvisoria, salve le deliberazioni della Commissione per la verifica dei poteri in sede di Congresso Nazionale.